

Allegato "A" ai numeri 22.346/12.593 di rep.

-STATUTO SEZIONALE-

-TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 È costituita con sede in GRAVELLONA TOCE l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI GRAVELLONA TOCE**" e sigla "CAI SEZIONE DI GRAVELLONA TOCE"

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione è una Sezione, struttura territoriale, del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemontese del Club Alpino Italiano. È soggetto di diritto privato e uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale dei CAI. L'Associazione esplica la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. —

—SCOPI E FUNZIONI


Art. 2 - L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata a principi di democraticità.

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede: —

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi,
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, nel rispetto delle normative regionali, alla realizzazione e manutenzione delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione d'iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole dei CAI competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;—
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);—
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;—
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;



h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;—

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

#### -TITOLO II - SOCI-

Art. 5 - I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto dei CAI. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, a disposizione presso la sede dell'Associazione e/o sul sito WEB della sezione medesima; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 7 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 8 Il socio è tenuto a versare all'associazione:—

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, ove non disponibili sul sito web della sezione;—

b) la quota associativa annuale;—

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;—

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci, tale perdita deve essere pronunciata dal Consiglio direttivo, previo sollecito scritto ed infruttuoso al socio moroso con ogni mezzo che ne assicuri l'evvenuto ricevimento

Art. 9 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell'art. 9 dello Statuto del CAI e nel Titolo II del Regolamento Generale.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 10 - La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del C.A.I. nazionale.

Art. 12 - In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari l'associato può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. L'associato ed il Consiglio Direttivo della sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del CAI.

### TITOLO III - ORGANI DELLA SEZIONE-

Art. 13 Sono organi della sezione:-


- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Sezione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

### ASSEMBLEA DEI SOCI-

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i soci di età maggiore di anni 18 e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:-

- stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che può variare da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 18 (diciotto) unità;



- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI;

adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della sezione;—

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;

- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;—

- delibera lo scioglimento dell'associazione; — —

delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 15 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali, può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito (anche con mezzi elettronici) a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati. l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

L'avviso può essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta la verifica della sua avvenuta ricezione, —

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci maggiori di età hanno diritto di esercitare nell'Assemblea della propria sezione di appartenenza sia l'elettorato attivo sia l'elettorato passivo. I minori di età possono assistere all'assemblea

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di n. 5 deleghe. È escluso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi il diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza dei presenti. —

Art. 17 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 18 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti

mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo i modi decisi dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di un numero minimo di 6 e di un massimo di 18 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:-

- convoca l'Assemblea dei Soci,  
propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;-
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;-
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;-
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;-
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;-
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;-  
delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;-
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;-  
cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;-  
proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere. Nomina inoltre il

